



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di

**infQ
azienda – Novembre 2022**

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Spese di sponsorizzazione Ordinanza Corte di Cassazione 12.9.2022, n. 26733	Le spese di sponsorizzazione sono deducibili ex art. 108, comma 2, TUIR se di importo inferiore a € 200.000 annui, come stabilito dall'art. 90 comma 8, D.Lgs. n. 289/2002. Le stesse <i>“sono assistite da una «presunzione legale assoluta» circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza”</i> a condizione che: • il soggetto sponsorizzato sia una “compagine sportiva dilettantistica”; • sia rispettato il suddetto limite di spesa; • la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor; • il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Crediti d'imposta energetici Provvedimento Agenzia Entrate 6.10.2022	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che ha “aggiornato” il modello, da presentare in via telematica all'Agenzia entro il 22.3.2023, utilizzabile per la cessione dei crediti d'imposta (in alternativa alla compensazione nel mod. F24) riconosciuti per il terzo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore e non energivore / gasivore e non gasivore in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale.
Credito d'imposta spese attività fisica adattata Provvedimento Agenzia Entrate 11.10.2022	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità ed i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) a favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per fruire di attività fisica adattata (AFA). La domanda va presentata in via telematica all'Agenzia, utilizzando l'apposito modello, nel periodo 15.2 - 15.3.2023.
Trasporti di beni In importazione	In linea generale, il regime di non imponibilità IVA ex art. 9, comma 3, DPR n. 633/72 non è più applicabile (dal 2022) alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare i beni all'estero dall'esportatore /

**Risposta interpello Agenzia
Entrate 14.10.2022, n. 514**

importatore / destinatario dei beni stessi, affida ad un vettore terzo (subvezione).

COMMENTI

LE AGEVOLAZIONI COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: COSA FARE ENTRO IL 31.12.2022

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, originariamente introdotti dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in "sostituzione" del maxi / iper ammortamento, sono stati prorogati una prima volta dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0", dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Considerato che:

- relativamente ai beni "generici", ossia diversi da quelli "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), l'agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022, salvo la possibilità di "prenotazione" entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%) con l'effettuazione dell'investimento entro il 30.6.2023;
- relativamente ai beni materiali e immateriali "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B, l'agevolazione, ancorché prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso di "prenotazione" entro il 31.12.2025), è scalettata con l'applicazione di percentuali decrescenti a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti;

va valutata l'opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell'agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.

Per individuare il **periodo di effettuazione dell'investimento** e pertanto la spettanza dell'agevolazione / misura del beneficio applicabile, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, al **principio di competenza** ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di *"acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della **consegna o spedizione**, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale"*, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:

- per i beni in leasing rileva:
 - la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario; ovvero
 - qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Non assume rilevanza la data del riscatto;

- per i **beni realizzati in economia** vanno considerati i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
- se l'investimento è realizzato mediante un **contratto di appalto a terzi**, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
 - alla data di ultimazione dei lavori;
 - in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l'opera / porzione dell'opera è verificata ed accettata dal committente.

In particolare possono fruire dell'agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.

CREDITO D'IMPOSTA BENI GENERICI - IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi "generici"**, ossia diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell'art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle **imprese / lavoratori autonomi**:

- fino al 31.12.2022;

ovvero

- **fino al 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La misura dell'agevolazione in esame risulta così individuata.

Beni materiali e immateriali "generici" nuovi	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1054	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1055
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili • € 2.000.000 beni materiali • € 1.000.000 beni immateriali	limite massimo costi ammissibili • € 2.000.000 beni materiali • € 1.000.000 beni immateriali



Per i beni in esame, quindi, l'**agevolazione si esaurisce** (salvo proroghe future) con riferimento agli **investimenti effettuati entro il 31.12.2022 / "prenotati" entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.6.2023**.

CREDITO D'IMPOSTA BENI "INDUSTRIA 4.0" - IMPRESE

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni "**Industria 4.0**" spetta esclusivamente alle imprese.

Beni materiali

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5% (*)
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla **realizzazione di obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 5% del costo;
- fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.

Beni immateriali

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto dai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell'art. 1, Legge n. 178/2020 nonché dall'art. 21, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", la misura del credito d'imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B				
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 comma 1058	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1058 e art. 21, DL 50/22	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter
20%	50%	20%	15%	10%
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono **riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento**. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la predetta dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre il verbale di collaudo / interconnessione del bene non richiede tale indicazione nel presupposto che lo stesso riguarda *"univocamente i beni oggetto dell'investimento"*.

Come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario **rettificare i riferimenti normativi** sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per **tutte le tipologie di investimenti** (beni "Industria 4.0" e beni "generici"), il soggetto beneficiario è tenuto a **conservare**, a pena di revoca dell'agevolazione, **la documentazione** attestante:

- l'effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli investimenti in **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0"** è necessario:

- disporre di una **perizia asseverata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'Albo professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ex DPR n. 445/2000;
- inviare una **comunicazione al MISE**, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero "di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative".

L'invio va effettuato entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, al seguente indirizzo:

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it



La **mancata comunicazione** al MISE **non pregiudica** comunque la spettanza dell'agevolazione.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24 (codice tributo "6935" per i beni generici, "6936" per i beni materiali Industria 4.0, "6937" per i beni immateriali Industria 4.0).

Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l'utilizzo va effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dall'anno di entrata in funzione / interconnessione.

Se l'interconnessione interviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione.

Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

SCADENZARIO

Mese di Novembre

Giovedì 10 novembre

MOD. 730/2022 INTEGRATIVO

- Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2022 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2022 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi.

Martedì 15 novembre

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.7.2020

Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.7.2020 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2021

Versamento della seconda dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime

	d'impresa, all'1.1.2021 prevista dalla Finanziaria 2021 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2022	Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2022 come previsto dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

Mercoledì 16 novembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	- Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta; - liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: - rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); - utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); - contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2021 e anticipo 2022.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della terza rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti - artigiani.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.

INPS AGRICOLTURA	Versamento della terza rata 2022 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
-----------------------------	--

Lunedì 21 novembre

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
CONTRIBUTO EXTRA IMPRESE RISTORAZIONE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione per il riconoscimento del contributo aggiuntivo a favore di ristoranti / catering / bar già beneficiari del contributo previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Venerdì 25 novembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021 e il "nuovo" termine di presentazione ripristinato in sede di conversione dal c.d. "Decreto Semplificazioni".
--	--

Lunedì 28 novembre

REVOCA RIVALUTAZIONE / RIALLINEAMENTO ATTIVITÀ IMMATERIALI	Presentazione del mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, integrativo ai fini della revoca della rivalutazione / riallineamento delle attività immateriali (marchi, avviamento, ecc.) di cui all'art. 110, DL n. 104/2020.
---	---

Mercoledì 30 novembre

ACCONTI MOD. 730/2022	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2022 (seconda o unica rata).
MOD. REDDITI 2022	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2022, relativo al 2021, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. IRAP 2022	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2022, relativo al 2021, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. CNM	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2021, da parte della società consolidante.
REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2022-2024	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2022 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2022 – 2024, non potendo indicare l'opzione nel quadro OP del mod. REDDITI.
IRAP OPZIONE 2022-2024	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2022 (fino al 30.11), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, a decorrere dal 2022, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (la scelta vincola il triennio 2022 – 2024), non potendo indicare l'opzione nel quadro IS del mod. IRAP.
ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2022 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
ACCONTI CEDOLARE SECCA	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2022.
ACCONTI CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata dell'acconto 2022 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.

ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA	Versamento della seconda rata dell'acconto 2022 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: • ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili); • al terzo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre. Se l'importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
DICHIARAZIONE RISPETTO LIMITI UE AIUTI DI STATO COVID-19	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato dell'emergenza COVID-19, da parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti che ricadono nel c.d. "regime ombrello" di cui all'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni".
ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO PROROGA "DECRETO SOSTEGNI-TER"	• Versamento delle rate scadute nel 2022 con riferimento a: • definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter"); • definizione (c.d. "stralcio e saldo") prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Ai fini dell'effettuazione del versamento trova applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 5.12.2022.
INDENNITÀ € 200 / € 350 COMMERCianti / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI	Presentazione all'INPS / Cassa previdenziale della domanda per il riconoscimento dell'indennità una tantum di € 200 / € 350 a favore di commercianti / artigiani iscritti all'INPS, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 / € 20.000.